

CONTRIBUTI UNIFICATO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 17/12/2007

OGGETTO
Azione di inefficacia ex
art. 44 legge fall.

R.G.N.14008/2004
cron. 1600
Rep. 502 .

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Proto	Presidente
dott. Aldo Ceccherini	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Luciano Panzani	Consigliere
dott. Luigi Salvato	Consigliere

01600/08

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Vita Arch. Antonino, domiciliato in Roma, via Paolo Emilio 20, presso l'avv. F.Bruschetta, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento di Stagnini Domenico, domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso l'avv. de Nisco, rappresentato e difeso dall'avv. D. Passaro, come da mandato a margine del controricorso

2047
2007

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 236/2003 della Corte d'appello di Messina, depositata il 30 maggio 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi


udito per il resistente il difensore avv. Nardone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udite le conclusioni del P.M., dr. V. Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la dichiarazione di inefficacia del pagamento per £. 133.101.500 effettuato dal fallito ing. Domenico Stagnini in favore dell'arch. Antonino Vita per prestazioni professionali.

Hanno ritenuto i giudici del merito che l'ing. Domenico Stagnini, benché autorizzato a proseguire dopo il fallimento l'attività libero professionale, non era invece legittimato ad assumere obbligazioni di alcun genere. Sicché il fallito contravvenne a tale divieto, allorché pagò all'arch. Antonino Vita un compenso per la collaborazione professionale ricevutane. Né tali pagamenti possono essere conside-




rati legittimi a norma dell'art. 42 legge fall., quali passività destinate all'acquisto o alla conservazione degli emolumenti corrisposti all'ing. Domenico Stagnini dai suoi committenti, perché manca sia un provvedimento di acquisizione di tali attività al fallimento sia una qualsiasi prova di tale acquisizione.

Ricorre ora per cassazione l'arch. Antonino Vita e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento di Stagnini Domenico.


Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 44 legge fall. e vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che nel provvedimento di autorizzazione dell'ing. Domenico Stagnini all'esercizio della sua attività libero professionale il G.D. non aveva previsto l'acquisizione all'attivo fallimentare degli eventuali guadagni. Né il divieto imposto al fallito di assumere obbligazioni poteva riferirsi all'attività autorizzata, tanto che nei suoi rendiconti mensili, regolarmente depositati, risultavano i pagamenti del canone di locazione dello studio e delle bollette delle utenze. Mentre l'art. 44 legge fall. si riferisce solo ai pagamenti eseguiti dal fallito



con somme ricavate dal suo patrimonio. Sicché anche i pagamenti eseguiti in favore del ricorrente arch. Antonino Vita debbono considerarsi autorizzati, in quanto connessi all'attività professionale dell'ing. Domenico Stagnini, che del resto si limitò solo a corrispondere materialmente i compensi spettatigli in ragione di un rapporto diretto con l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 42 e 46 legge fall. e vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che i beni pervenuti al fallito nel corso della procedura concorsuale non possono considerarsi acquisiti all'attivo fallimentare senza un provvedimento del giudice delegato, inesistente nel caso in esame. Aggiunge che comunque dall'importo dei redditi percepiti dal fallito ing. Domenico Stagnini dovevano essere detratte le spese necessarie a produrli, come appunto i compensi erogati al ricorrente arch. Antonino Vita, posto che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il curatore aveva ammesso di avere incassato i compensi spettanti al fallito per le attività nelle quali s'era avvalso della collaborazione del ricorrente.



Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ommesso di considerare le fatture dalle quali risultava la prestazione della sua collaborazione nell'attività professionale del fallito ing. Domenico Stagnini, che costituì la fonte principale dell'attivo fallimentare. La curatela del resto ha riconosciuto di avere incassato quaranta milioni di lire, negando però ingiustificatamente che si trattasse di un guadagno anziché di un ricavo lordo. Dai tredici rendiconti depositati risultava comunque la collaborazione tra l'arch. Antonio Vita e l'ing. Domenico Stagnini, come risultava il rapporto diretto tra il ricorrente e gli enti committenti.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo quanto prevede l'art. 44 legge fall., infatti, i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Come correttamente deduce il ricorrente, restano invece soggetti alle disposizioni dell'art. 42 secondo comma legge fall. le sopravvenienze di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento, di



cui la curatela ha facoltà di appropriarsi, "al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione" (Cass., sez. un., 10 dicembre 1993, n. 12159, m. 484653).

Ne consegue che, dedotta dal curatore fallimentare l'inefficacia di un pagamento eseguito dal fallito, incombe a chi quel pagamento abbia ricevuto l'onere di dimostrarne l'imputabilità a un effettivo costo di produzione di un reddito realizzato dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento e acquisito all'attivo fallimentare (Cass., sez. I, 26 agosto 1998, n. 8481, m. 518386). In mancanza di tale prova, trova senz'altro applicazione l'art. 44 legge fall.

Nel caso in esame è indiscusso che l'ing. Domenico Stagnini era stato autorizzato a svolgere la propria attività professionale dopo la dichiarazione di fallimento. Ma i giudici del merito hanno escluso l'esistenza di qualsiasi prova dell'effettiva acquisizione all'attivo fallimentare di un reddito derivante dall'attività professionale autorizzata. E a questo argomento dei giudici del merito il ricorrente oppone censure solo generiche, perché deduce che il curatore avrebbe ammesso di avere incassato almeno quaranta milioni di lire, ma non in-



dica l'atto dal quale tale ammissione dovrebbe risultare, come non chiarisce quale sia l'effettivo significato probatorio dei tredici rendiconti che sarebbero stati depositati dal fallito.

Quanto all'affermazione dell'esistenza di un suo rapporto diretto con gli enti committenti, essa è smentita dagli stessi disciplinari riprodotti nel ricorso, dai quali risulta al contrario che le amministrazioni intendevano avere rapporti con un solo professionista, dichiarandosi estranee a qualsiasi rapporto interno a eventuali colleghi professionali.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 2.600, di cui €. 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Presidente

M. M. M.

Il consigliere relatore

(dr. *A. Nappi*)

IL CANCELLIERE

Roma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Deposito in Cancelleria
24 GEN. 2008
2008